



ASSENZE

2.12 Assenze

2.12.1 Comunicazione delle assenze e certificati medici

Tutte le assenze dovute a malattia, infortunio o altri motivi devono essere immediatamente comunicate per telefono al superiore o al suo sostituto (non sono ammessi SMS). Un certificato medico, redatto da un medico o da un chiropratico riconosciuto dall'assicurazione, deve essere consegnato o spedito al più tardi il 4° giorno d'assenza. L'assicurazione accetta esclusivamente i certificati medici redatti in tedesco, francese, italiano o inglese. In caso di assenze prolungate, il collaboratore dovrà informare regolarmente il datore di lavoro e fargli pervenire mensilmente i certificati medici. Indipendentemente dalla durata dell'inabilità lavorativa, il datore di lavoro potrà richiedere un certificato medico a partire dal 1° giorno di assenza. Nel caso in cui il collaboratore ometta di far pervenire i certificati medici può incorrere nella sospensione del versamento delle indennità giornaliere pagate dall'assicurazione, rispettivamente del salario.

Qualsiasi infortunio professionale o non-professionale, con o senza inabilità lavorativa, dovrà obbligatoriamente essere comunicato al Service Center (tel. 0800 140 996 o 0041 800 140 996 per le chiamate dall'estero).

In caso di inabilità lavorativa parziale dovuta ad una malattia o ad un infortunio, l'orario di lavoro giornaliero effettivo non può oltrepassare la durata di lavoro autorizzata dal medico. Le ore in eccedenza non saranno in alcun caso contabilizzate.

2.12.2 Visite mediche

Gli appuntamenti devono sostanzialmente essere fissati al di fuori dell'orario di lavoro. Se ciò non fosse possibile, valgono le seguenti regole:

Per gli apprendisti ed i collaboratori fissi, con un tasso di occupazione medio annuale superiore o uguale al 80%, vengono accreditate al massimo due ore per settimana, tuttavia la durata teorica del lavoro giornaliero non può essere in nessun caso superata.

Per i collaboratori fissi a tempo parziale, con un tasso di occupazione medio annuale inferiore al 80%, come pure per i collaboratori assunti a tempo determinato, le visite mediche vengono considerate come assenze non pagate.

2.12.3 Visite dal dentista

Gli appuntamenti dal dentista devono essere fissati al di fuori dell'orario di lavoro. In caso contrario, tali assenze sono considerate come assenze non pagate. Per gli apprendisti ed i collaboratori fissi, con un tasso di occupazione medio annuale superiore o uguale al 80%, dietro presentazione di un certificato medico vengono accreditate fino ad un massimo di due ore per settimana per le visite dal dentista che prevedono un intervento chirurgico. La durata teorica del lavoro giornaliero non può in nessun caso essere superata.

In caso di inabilità lavorativa dovuta ad un intervento chirurgico, valgono le disposizioni previste dall'assicurazione perdita di guadagno malattia e il collaboratore dovrà presentare un certificato medico d'incapacità lavorativa redatto dallo specialista.

2.12.4 Terapie

Gli appuntamenti devono essere fissati al di fuori dell'orario di lavoro. Se ciò non è possibile, valgono le seguenti regole.

Per gli apprendisti ed i collaboratori fissi con un tasso occupazionale medio annuale, superiore o uguale al 80%, vengono accreditate al massimo due ore per seduta, tuttavia la durata di lavoro giornaliera teorica non può in nessun caso essere superata. Un certificato medico dovrà essere presentato al datore di lavoro.

Per i collaboratori fissi a tempo parziale, con un tasso di occupazione medio annuale inferiore al 80%, come pure per i collaboratori assunti a tempo determinato, le sedute per terapia vengono considerate come assenze non pagate.

2.12.5 Controlli medici di prevenzione

Nel caso di controlli medici di prevenzione senza un'incapacità lavorativa attestata da un certificato medico, vengono applicate le disposizioni del art. 2.12.2. Per le incapacità lavorative connesse ad un controllo medico di prevenzione, valgono le disposizioni previste

dall'assicurazione perdita di guadagno malattia purché siano attestate da un certificato medico e durino almeno un giorno.

2.12.6 Assenze pagate dei collaboratori con salario orario

Per i collaboratori con salario orario, i giorni di assenza dovuti a malattia o infortunio come pure i giorni di congedo speciali indicati al punto 2.15, vengono retribuiti in base alla media delle ore di lavoro effettuate durante gli ultimi 12 mesi o dalla data di entrata in vigore del contratto con salario orario, se questa risale a meno di 12 mesi.

2.20.1 Pagamento del salario

Durante i primi tre mesi d'impiego:

- Vengono pagate solo le indennità per perdita di guadagno

A partire dal 4° mese di lavoro:

- Giornata di orientamento e reclutamento: 100% del salario
- Ispezione: 100% del salario (mezza giornata)
- Scuola reclute e sottoufficiali, formazione di base per il servizio civile e servizio di protezione civile: 80% del salario (risp. 100% del salario per i collaboratori sposati o celibi con famiglia a carico) o versamento delle indennità per perdita di guadagno se queste ultime sono più elevate
- Servizio militare in ferma continuata: 80% del salario (risp. 100% del salario per i collaboratori sposati o celibi con famiglia a carico) o versamento delle indennità per la perdita di guadagno se queste ultime sono più elevate
- Corsi di ripetizione e corsi militari di natura simile, come per es. il servizio di protezione civile: 100% del salario
- Servizio militare volontario e attività fuori servizio che non sono oggetto di un ordine di marcia, per es. pattuglia, Marche romande ecc: solo indennità per perdita di guadagno
- Altri servizi militari (servizi di avanzamento e pagamento dei gradi): 80% del salario durante un periodo limitato secondo la scala bernese (cfr. tabella seguente) o versamento delle indennità per perdita di guadagno se queste ultime sono più elevate

Anni di servizio	Durata del pagamento del salario secondo la scala bernese (in settimane)
1	3
2	4
3-4	9
5-9	13
10-14	17
15-19	22
20-24	26
25-29	30
30-34	33
35-40	39

2.20.2 Prestazioni, informazioni, servizio attivo

Le prestazioni erogate dalla Cassa di compensazione (IPG) spettano al datore di lavoro, anche se il servizio cade interamente o parzialmente nel tempo libero del collaboratore. Il collaboratore è tenuto ad avvisare tempestivamente il datore di lavoro in merito alla data del suo servizio, al più tardi quando riceve l'ordine di marcia. Queste disposizioni valgono per il servizio militare in tempo di pace. In caso di servizio attivo, verrebbero date nuove disposizioni.

2.20.3 Servizio militare femminile

Tutte le disposizioni di cui alla cifra 2.18 sono pure applicabili al servizio militare femminile (SMF).

2.20.4 Gioventù & Sport, Croce Rossa

Per i corsi organizzati nell'ambito di "Gioventù & Sport" o " Croce Rossa" durante i primi tre mesi d'impiego vengono concesse solo le indennità della Cassa di compensazione. A partire dal 4° mese di lavoro, per questi corsi viene versato l'80% del salario a condizione che il collaboratore presenti una cartolina IPG. Tutte le altre attività svolte nell'ambito di G&S, che non comportano il rilascio di una cartolina IPG, non sono retribuite dall'azienda. Nel corso di ogni anno civile è concessa al massimo una settimana G&S.

2.20.5 Obiezione di coscienza

Per il servizio civile riconosciuto dal un tribunale, valgono le medesime regole come per il servizio militare. Se il collaboratore viene condannato per rifiuto di servizio, non gli sarà corrisposto nessun salario.

